

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 114 DEL 16/11/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR CALABRIA PER RESISTERE AL RICORSO DEL 31/10/2022 DELLA IMPRESA DI COSTRUZIONE REDA AVVERSO LA DELIBERAZIONE OSL N.98 DEL 01/09/2022, DI NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELL'ISTANZA, prot.4390bis/2020 di € 779.064,18. INCARICO A LEGALE (smart CIG Z90389CD5B)

L'anno duemila ventidue il giorno 16 del mese di novembre , alle ore 10.30 si è riunita in Belvedere Marittimo presso la sede Municipale in Via G. Mistorni 1, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- Avv. COSCARELLI Antonio (Presidente)
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta (Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente)

assiste con funzioni di segretario verbalizzante, l'istruttore direttivo Daniele Ponte

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *“per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente”*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL

ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

VISTO

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria datato 31 ottobre 2022, dell'Impresa di Costruzione Reda Carmine presentata contro l'Organismo Straordinario di liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, allo stesso notificato con pec del 31 ottobre 2022 (prot.23819/2022 del 2/11/2022), per l'annullamento della deliberazione dell'OSL n.98 del 1/9/2022, con la quale è stata rigettata la domanda di ammissione al passivo del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo per un credito di €.779.064,18 , e disposto la presa d'atto della sentenza del Tribunale di Paola(CS) n.160/2022;

RICHIAMATE

le ragioni che ostano alla ammissione alla massa passiva del predetto credito che sono così riassumibili:

- 1) le Ordinanze sindacali (n.77 e 99 del 2009), che hanno disposto i lavori urgenti relativi al credito vantato dall'Impresa ricorrente, non risultano essere state regolarizzate ai sensi dell'art.191, 3° comma del D.Lgs n.267/2000 e smi, né risultano successivamente oggetto di riconoscimento, quale debito fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs 26//2000 e smi, dal Consiglio Comunale, (nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente);
- 2) il credito non risulta supportato da atti tecnici ed amministrativi da parte dei Responsabili pt del Comune, autorizzati a vincolare l'Ente ed ad impegnare la relativa spesa ex art.107 del TUEL, e che i lavori urgenti di che trattasi non risultano disposti ed eseguiti, in conformità all'art.147 del DPR 554/1990 e smi , contrariamente a quanto sostenuto dall'Impresa nel ricorso che si avversa , soprattutto per l'entità dello stesso di €.779.064,18 molto oltre il limite massimo di spesa per i lavori urgenti di €.200.000, stabilito dall'art.147 del DPR 554/1990;

3) Che la Sentenza richiamata, a sfavore della pretesa creditoria dell'Impresa, per il medesimo credito, pronunciata dal Tribunale di Paola – Sezione Civile , n.160/2022 del 26/2/2022, pubblicata il 28/2/2022, ha rigettato la domanda attrice di condanna del Comune di Belvedere Marittimo al pagamento della somma di euro 741.209,57, oltre interessi, dichiarando inammissibile la stessa nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo(v. Tribunale di Paola, Sezione Civile , sentenza n.160/2022 del 26/2/2022, pubblicata il 28/2/2022).

4) Risultano, in particolare, dirimenti i motivi ed i principi di diritto, che sono contenuti nella citata sentenza n.160/2022, del Tribunale di Paola , da cui si evince che:

“La Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.23 citato (rectius comma 3 del DL n.66/1980, convertito in legge n.144/1989, oggi articolo 191, comma 3 TUEL) (per il quale nel caso di omessa regolarizzazione contabile, nel termine di trenta giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'Ente Locale, il contratto è inefficace nei confronti della P.A., e delle obbligazioni da esso scaturenti



risponde il funzionario che ha consentito la fornitura) non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la fornitura, né, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (la registrazione dell'impegno contabile, l'attestazione della copertura finanziaria o, nel caso di lavori di somma urgenza, la regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei confronti della P.A., in coerenza con il principio tradizionale, secondo il quale il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della P.A. contraente solo a seguito della prescritta autorizzazione (v.art.19 del RD n.2440/1923) e, in mancanza, per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produce effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito a fornitura. Peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza è prevista la regolarizzazione dell'ordine a posteriori, entro il termine stabilito. Tale regolarizzazione, in presenza dei requisiti sostanziali e richiesti per procedere ai lavori medesimi in via d'urgenza, non costituisce una mera facoltà della P.A., bensì risponde ad un preciso obbligo di quest'ultima (omissis) a pena di decadenza(omissis) (v.,sul punto, Consiglio di stato, Sez. V, n.2419/2001)" (Da Sentenza n.160/2022 del Tribunale di Paola, Sezione Civile del 28/2/2022 pag.3).

DATO ATTO

Per quanto sopra evidenziato, della infondatezza del Ricorso in atti, notificato a questo OSL in data 31/10/2022, da parte della Ditta Reda Carmine, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola GAETANO del Foro di Paola, e della necessità di autorizzare la resistenza in giudizio dell'OSL, attese le ragioni ostative all'istanza di ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, presentata dalla predetta Impresa, prot.4390-bis del 24/3/2020, per le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di diniego effettuate da questo OSL, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, con nota pec prot.133 del 18/7/2022 e per quanto disposto dal Tribunale di Paola con sentenza n.160 del 26/2/2022, pubblicata il 28/2/2022), trasmessa a questo OSL dal legale dell'Ente con nota pec del 7/4/2022 prot.6418 dell'8/4/2022, esecutiva ai sensi di legge, sebbene impugnata in appello dal ricorrente per come riportato nel ricorso al TAR di che trattasi, impugnazione mai notificata da alcuno a questo OSL, né comunicata neanche con le controdeduzioni al preavviso di rigetto, inoltrate dalla Impresa a questo OSL con pec del 26/7/2022, acquisita al protocollo del Comune con il n.140227/2022 del 28/7/2022;

RITENUTO

Di dover incaricare un legale abilitato per la difesa in giudizio dell'OSL affinché il TAR adito rigetti il ricorso presentato dalla Impresa Geom. Reda Carmine di Belvedere marittimo perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, legale da attingersi dall'Elenco degli avvocati dell'OSL, Sezione A) Amministrativo, approvata con deliberazione n.29 del 23/3/2021;

DATO ATTO

Che il criterio di nomina degli avvocati, approvato con la delibera dell'OSL n.29 del 23/03/2021, punto 6 del dispositivo, è quello della rotazione, previo sorteggio pubblico iniziale;

Che in data 10/05/2021. si è proceduto al sorteggio tra i legali iscritti nell' elenco, giusto verbale prot 6330 del 10/05/2021, da cui si evince che per la sezione A) Amministrativa la lettera estratta è la "B";

Che dalla lettera "B" sorteggiata il primo della lista è l'Avv Cappella Federico del Foro di Roma (n. iscrizione albo avvocati di Roma A25657);

Che il compenso da riconoscere al legale incaricato deve essere conforme ai parametri professionali minimi vigenti;

RICHIAMATI:

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 ess.mm.ii.;

-la Legge 7/8/1990 n.241 e smi;

-Il Regolamento Europeo 2016/679/ UE ed il D.Lgs 10/8/2018 n.101;

-La deliberazione dell'OSL n.29 del 23/3/2021;

-La deliberazione dell'OSL n.76 del 31/3/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;


2-di autorizzare il Presidente dell'OSL a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nella causa di cui al Ricorso al TAR della Calabria presentato dalla Impresa geom Reda Carmine , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Gaetano, notificato all'OSL in data 31/10/2022:

3- di incaricare per la resistenza nel predetto giudizio avanti il TAR della Calabria l'Avv. Cappella Federico;

4.di approvare per lo scopo lo schema di convenzione regolante il predetto incarico, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

5-di impegnare per lo scopo la spesa di € 10.752,00 oltre accessori di legge, che graverà sulla gestione liquidatoria ove non addebitata alla parte ricorrente se soccombente nel procedimento giudiziale di che trattasi;

6- di trasmettere la presente deliberazione al legale incaricato e per conoscenza al responsabile del settore Affari generali e dello staff dell'OSL;


4

7 - Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Avv. Antonio Coscarelli (Presidente)

Dr.ssa Antonietta Chierlino (Componente)

Dr. Vincenzo Aloe (Componente)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Istr.Dir. Daniele PONTE

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 16/11/2022, al 01/12/2022

Belvedere Marittimo, lì 16/11/2022



Il Responsabile del servizio di segreteria

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
(DANIELE PONTE)
Istruttore Direttivo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemila ventidue il mese di Novembre, addì

TRA

La Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR 30.12.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000, per la gestione del dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo, codice fiscale 0346830789 rappresentata dal Presidente dr. Antonio Coscarelli,

E

L'Avv. Cappella Federico, del foro di Roma con studio in Roma via Antonio Bertolini n. 35 codice fiscale CPP FRC 72R03 H5010, perché provveda a difendere l'OSL nel giudizio avanti il TAR della Calabria, avverso ricorso proposto dalla ditta Reda Geom. Carmine

in esecuzione della deliberazione dell'OSL n. 114 del 16/11/2022 e smi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico concerne la rappresentanza e difesa dell'OSL del Comune di Belvedere Marittimo nel giudizio intentato dalla ditta Reda Geom Carmine avanti il TAR della Calabria per l'annullamento della deliberazione dell'OSL n.98 del 01/09/2022 (smart CIG Z90389CD5B)

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni altra assistenza di carattere legale connessa e conseguente all'incarico conferito.

La facoltà di transigere spetta all'OSL, comprendendo in capo al professionista incaricato il solo obbligo di prospettare all'OSL le soluzioni della controversia più favorevoli.

La responsabilità della gestione del giudizio, del rapporto professionale con eventuali domiciliatari e degli oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del professionista che sottoscrive la presente convenzione.

L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto d'interesse alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Art.3

(Compenso)

Il compenso per l'attività professionale, di cui al presente incarico, viene fissato nella misura di complessivi € 10.752,00 oltre accessori di legge.

Relativamente al rimborso degli esborsi e delle spese, l'avvocato incaricato dovrà ottenere autorizzazione preventiva da parte dell'OSL nel caso di costi straordinari superiori a 1000,00 euro e, comunque, non connessi alle ordinarie attività di notifica degli atti, di estrazioni copie ecc.

L'avvocato incaricato presenterà la parcella delle proprie competenze professionali redatta in conformità ai criteri ed alle pattuizioni sopra indicate entro 60 giorni dal deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio cui si riferisce il presente incarico.

In caso di recesso, sia che esso provenga dall'OSL, sia che esso provenga dall'Avvocato incaricato, ai sensi dell'art.2237 cc, rimane a carico dell'OSL l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per la sola attività effettivamente svolta fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, dell'evento estintivo o dell'emissione del provvedimento giurisdizionale, conformemente agli importi minimi previsti dai parametri vigenti, di cui al D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018 e smi.

Art.4

(Fornitura della documentazione)

L'OSL attraverso gli uffici comunali metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e quella nella disponibilità dell'Ente, ritenuta necessaria e rilevante per la definizione della controversia. L'avvocato riceverà copia conforme degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà la dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art.5

(Tutela del segreto e della privacy)

L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

L'avvocato incaricato si impegna:

- a) a trattare i dati ricevuti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di tutela della privacy, di cui al regolamento GDPR n.679/2016 ed il D.Lgs n.101/2018;
- b) al rispetto del divieto di diffusione e/o comunicazione a terzi senza la preventiva autorizzazione da parte dell'OSL;
- c) ad informare immediatamente l'OSL del trattamento dei dati, in caso di situazioni anomale o di violazioni della normativa vigente.

Art. 6

Copertura assicurativa



In ottemperanza a quanto previsto dall'art.12 della legge n.247/2012"Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni", l'Avvocato ha vigente la polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale con il relativo massimale:

- polizza n.del.....
- Importo massimale €.....
- Compagnia assicurativa.....
- Scadenza.....

Art. 7

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Paola.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento UE/679 del 2016, e del D. lgs101/2018, si informa il contraente che i dati contenuti nel presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dei regolamenti in materia.

Art.9

(Elezione di domicilio)

Ai fini del presente contratto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata il professionista dichiara di eleggere domicilio in

Art. 10

(Norme finali e di rinvio)

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle norme di cui all'art.17, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.50/2016 e smi, ed alla legge n.247/2012(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed alle norme del codice civile, libro V, del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'OSL

L'AVVOCATO INCARICATO

IL PRESIDENTE

